

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI

Servizio Tecnico Centrale

Ispettorato Insediamenti Civili, Commerciali, Artigianali ed Industriali

Nota prot. nr. P1991/4122 Sott. 32

14/10/1997

Con le note indicate a margine, codesti uffici hanno posto un quesito inerente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi degli asili nido e relativa normativa tecnica da applicare.

Al riguardo, sentito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nella seduta del 23 settembre 1997, acquisito il parere dell'Ufficio Studi, affari legislativi ed infortunistica di questa Direzione, si ritiene che gli **asili nido non** possono essere ricompresi nel punto 85 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, non trattandosi di attività scolastica, prevista quest'ultima solamente a partire dai 3 anni (scuola materna, elementare, ecc.), né nel punto 86 del suddetto decreto considerato che, pur essendo i fruitori non autosufficienti e bisognevoli di assistenza e di controlli sanitari, il parametro preso in considerazione per determinare l'assoggettabilità di ospedali, case di cura e simili (numero di posti letto) non trova riscontro nel caso degli asili nido.

Premesso quanto sopra gli asili nido, stante la presenza di lavoratori, dovranno rispettare in ogni caso la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni).

ATT. 85 - QUESITO - NORME DI PREVENZIONE INCENDI DA ATTUARSI PER GLI ASILI NIDO.

QUESITO (Comando PADOVA Prot. n. 8273/97 del 12/5/97)

Con riferimento:

alle norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica (D.M.I. 26/08/1992);

rilevato che:

- da un punto di vista sindacale l'attività svolta negli asili nido rientra fra quelle di assistenza e non già scolastica, prevista quest'ultima solamente a partire dai 3 anni (scuola materna, elementare, medie, ecc.);

considerato che:

- si è di fatto in presenza di una popolazione non autosufficiente;

il sottoscritto XXXX è a chiedere quali norme di prevenzione incendi devono essere attuate negli edifici adibiti ad asili nido (0 ÷ 3 anni).

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PADOVA
(Nota Prot. n. 8273/97 del 12/5/97)

L'..... ha chiesto a questo Comando di indicare a quali norme antincendio debbono essere assoggettati gli asili nido.

Lo stesso ha rilevato che dal punto di vista sindacale l'attività svolta negli asili nido non è scolastica, in quanto si tratta prevalentemente di assistenza.

Avendo questo Comando dei dubbi sull'esistenza o meno dell'att. 85 del D.M. 16/2/1982, ritenendo necessaria l'acquisizione di un superiore parere, cortesemente si chiede a Codesto Ispettorato di voler chiarire la problematica.

PARERE DELL'ISPETTORATO INTERREGIONALE VENETO
E TRENTINO ALTO ADIGE
(Nota Prot. n. 4561 del 22/5/97)

Il Comando di Padova ha inoltrato a questo Ispettorato il quesito ricevuto dallo XXXX, che si allega, in cui si richiede "quali norme di prevenzione incendi devono essere attuate negli edifici adibiti ad asilo nido (0 – 3 anni).

Questo Ispettorato, considerato che trattasi di attività particolare in cui i bambini non sono autosufficienti, necessitano di particolare controllo sanitario e di apparecchiature sanitarie specialistiche, ritiene che gli asili nido possano essere compresi al punto 86 (ospedali case di cure e simili) con particolare riguardo alla delicatezza dei neonati.